

L'attuazione nell'ordinamento interno degli obblighi internazionali per il contrasto della violenza nei confronti delle donne

Intervento di Cristiana Fioravanti

1.- Il quadro internazionale di riferimento.

Il contrasto alle forme di violenza nei confronti delle donne trova nella Convenzione di Istanbul, in vigore anche per la Repubblica italiana dal 1 agosto 2014¹, un nuovo e importante strumento di reazione che mira a rafforzare la dimensione internazionale² che, nel tempo, si è venuta consolidando, grazie anche

¹ Sullo stato delle ratifiche e delle riserve apposte dagli Stati contraenti si consulti il sito del Consiglio d'Europa, "<http://www.coe.int>". Il testo della Convenzione e il Rapporto esplicativo sono consultabili nel medesimo sito.

² Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione del quadro internazionale di riferimento v. Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez.II, 26 marzo 2013, *Valiuliene c. Lituania*, *Concurring Opinion of Judge Pinto de Albuquerque*, che qui si riporta: "The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) aimed to prevent discrimination against women in the public as well the private sphere, not violence against women. In 1984 the U.N. Economic and Social Council passed Resolution 1984/14 on violence in the family. Based on this resolution, the U.N. General Assembly adopted Resolution 40/36 on domestic violence one year later, inviting States to take specific action urgently in order to prevent domestic violence and to render the appropriate assistance to the victims thereof. In 1990, the UNGA passed Resolution 45/114, addressing the public and if necessary criminal response to domestic violence. In 1993 the UNGA Declaration on the Elimination of Violence Against Women defined violence against women as including any public or private act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, and enjoined States to exercise due diligence to prevent, investigate and punish acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or by private persons. For the very first time, an international instrument referred to violence against women as a human rights violation and formally enshrined the due diligence clause as the applicable standard for the prevention and protection of the right of women to physical integrity and psychological well-being. In the same year, the General Assembly of the Organization of American States adopted the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (the Belém do Pará Convention), which sets out States' duties relating to the eradication of gender-based violence. In 1995 the Fourth World Conference on Women made the elimination of violence against women one of its twelve strategic objectives and suggested concrete actions to be taken by States and non-State actors. In 2000 Human Rights Committee General Comment no. 28 on Equality of Rights Between Men and Women interpreted Article 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights as requiring proactive conduct by States to ensure to men and women equally the enjoyment of all rights provided for in the Covenant in both the public and the private sectors and, in order to assess compliance with Articles 7 and 24 of the Covenant, enjoined States parties to provide information on national laws and practice with regard to domestic and other types of violence against women. The same year, the

all'apporto determinante della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ai diversi profili in cui si manifesta la violenza contro le donne. Sono, in effetti, molteplici le forme di violenza di cui sono vittime le donne: "dallo stupro in tempo di pace o di guerra, dalla violenza domestica o suoi luoghi di lavoro, ai maltrattamenti a donne rifugiate o detenute"³ e appare notevole lo sforzo perpetrato dalla Corte europea nella ricerca di tutele adeguate rispetto alle molteplici forme di violenza contro le donne.

Si pensi, in particolare, alla violenza domestica. Pur avendo la Corte europea ricondotto i casi di violenza domestica a fattispecie di violazione di norme diverse della Convenzione – artt. 2, 3, 8 e 14 – essa ha largamente contribuito, attraverso un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice delle norme pattizie, a configurare la violenza domestica nei confronti delle donne quale violazione di un diritto fondamentale e di una discriminazione basata sul genere, riconoscendo la sussistenza in capo agli Stati dell'obbligo di perseguire efficacemente e, prima ancora, di adoperarsi per prevenire e tutelare le donne da tale forma di violenza. Il recente pronunciamento della Corte nel caso *Valiulienė c. Lituania*⁴ e le opinioni - *Concurring* e *Dissenting Opinions* - dei giudici Pinto de Albuquerque e Jocienne tracciano un quadro articolato e

Committee on the Elimination of Racial Discrimination issued General Recommendation no. 25 on gender-related dimensions of racial discrimination, admitting that certain forms of racial discrimination affect women more intensely than men. In 2002, in its First World Report on Violence and Health, the World Health Organization discussed the health and economic consequences of and the responses to domestic violence as a human rights violation. In 2003 an Additional Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women was approved, including new structural or economic forms of violence against women, such as unequal rights in marriage, polygamy, negative media campaigns, and traditional and religious practices which treat women as second-class citizens. In 2005 the Committee on Economic, Social and Cultural Rights issued General Comment no. 16 on The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights, stating that gender-based violence is a form of discrimination that inhibits the ability to enjoy rights and freedoms, including economic, social and cultural rights, on a basis of equality, and that States parties must take appropriate measures to eliminate violence against men and women and act with due diligence to prevent, investigate, mediate, punish and redress acts of violence against them by private actors, as well as provide victims of domestic violence, who are primarily female, with access to safe housing, remedies and redress for physical, mental and emotional damage. In her third report, of 20 January 2006, the Special Rapporteur on violence against women Yakin Ertürk considered that there is a rule of customary international law that "obliges States to prevent and respond to acts of violence against women with due diligence". In 2008 the Council of the European Union adopted the "EU guidelines on violence against women and girls and combating all forms of discrimination against them". In her first report, of 23 April 2010, the Special Rapporteur on violence against women Rashida Manjoo considered that the obligation to provide adequate reparations to the victims involves ensuring the rights of women to access to both criminal and civil remedies and the establishment of effective protection, support and rehabilitation services for survivors of violence.⁶ Finally, in 2011 the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, which not only distinguishes both concepts, but includes among the victims of domestic violence any natural person who is subjected to the violent conduct. The due diligence clause is designed as an obligation of means, not of result."

³ Così Viviani A., *La violenza contro le donne nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, p. 413.

⁴ V. *supra*, nota 1; per un commento v. Parodi, C. "La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne", 22 maggio 2013, "<http://penalecontemponeo.it>"

preciso del dibattito sotteso al sistema di salvaguardia desumibile dalla Convenzione europea con riferimento, nel caso di specie, alla violenza domestica. Che si tratti di una violazione di un diritto fondamentale appare dunque ormai consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo⁵: diverso può essere, anche in considerazione della concreta fattispecie, come provano i precedenti richiamati nella sentenza citata, il “parametro” utilizzato dalla Corte, ma non è certo in discussione l’obbligo positivo dello Stato di adoperarsi per prevenire e punire adeguatamente gli atti di violenza, intesa nella sua più ampia accezione, nei confronti delle donne.

2.- La Convenzione europea di Istanbul.

E’ in questa giurisprudenza della Corte di Strasburgo che si inserisce dunque, in ambito europeo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, destinata ad operare nel quadro degli Stati parte del Consiglio d’Europa, declinando quegli obblighi di prevenzione e di repressione che già da tempo la Corte europea è andata precisando nella sua giurisprudenza. Si tratta, d’altro canto, di uno strumento “regionale” che si colloca e si inserisce peraltro, a pieno titolo, in quella dimensione internazionale che si è venuta costruendo nel quadro delle convenzioni a tutela dei diritti umani, come risalta del resto dalla lettura del Preambolo della stessa ove, con la dovuta ampiezza, si dà per l’appunto conto del contesto internazionale in cui la nuova convenzione si inserisce⁶.

⁵ Si tratta di un orientamento che trova peraltro conferma anche nella giurisprudenza del sistema interamericano per la tutela dei diritti umani (cfr. i casi *Maria da Penha Maia Fernandes c. Brasile*, del 16 aprile 2001 (caso 12.051, rapporto n. 54/01) e *Jessica Lenahan (Gonzales) e al. C. Stati Uniti*, del 21 luglio 2011 (caso 12.626, rapporto n. 80/11) della Commissione e la sentenza della Corte sul caso *Gonzales e al. (“Cotton Field”) c. Messico* del 16 novembre 2009) e nel quadro della CEDAW (*Goecke c. Austria*, comunicazione n. 5/2005, del 6 agosto 2007; *Fatma Yildirim c. Austria*, comunicazione n. 6/2005, del 1 ottobre 2007; *V.K. c. Bulgaria*, comunicazione n. 20/2008, del 17 agosto 2011; *Isatou Jallow c. Bulgaria*, comunicazione n. 32/2011, del 28 agosto 2012).

⁶Così nel Preambolo: “ Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007); Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle

Nel sistema convenzionale, volto specificamente ancorché non esclusivamente a tutelare le donne vittime di violenza di genere in quanto espressione di discriminazione, la violenza contro le donne è definita, all'art.3, "una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischiano di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata". E' dunque rispetto a condotte inquadrabili in tale ampia nozione di violenza che si collocano gli obblighi degli Stati parte: *prevenzione*, *protezione* delle vittime dirette, anche di minore età, e indirette, e *punizione* degli autori a fronte di condotte poste in essere da organi statali o agenti dello Stato, sia da soggetti privati⁷.

Nel solco degli obblighi indicati, la Convenzione si articola in vari capitoli volti a delineare e dettagliarne il contenuto: così, mentre il Capitolo III specifica gli interventi volti alla prevenzione (sensibilizzazione, informazione, educazione e interventi professionalizzanti rivolti a coloro che si occupano delle vittime e degli autori⁸), il Capitolo IV delinea gli interventi di protezione e di supporto e sostegno delle donne vittime

Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006); Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977)".

⁷ Si veda l'art. 1 della Convenzione:

"1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo".

⁸ L'art.16 della Convenzione è espressamente dedicato a programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento "rivolti agli autori di atti di violenza domestica". In tema, Berger A., *I centri per uomini maltrattanti: indagine comparativa sulle normative e sulle prassi in Italia e in Europa*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a.a. 2013/2014, in corso di pubblicazione. L'a., avendo censito ed esaminato il funzionamento dei centri operanti in Italia, giunge alla conclusione che le metodologie di lavoro sono molto diverse, traendone il convincimento che questo quadro "disorienta l'osservatore e fa sorgere molti interrogativi su quale sia il programma più adatto o più efficace...Tale vaghezza è alimentata, fra l'altro, dall'assenza di un Protocollo ministeriale che sancisca quali siano gli *standards* da osservare, attraverso i quali, soprattutto, certificare la serietà e la qualità del programma".

di violenza, con la dovuta assistenza a favore di minori “testimoni” di “ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione”

I Capitoli V e VI della Convenzione declinano con ampiezza il quadro sanzionatorio e di riparazione. In questo quadro norme specifiche sono volte, in particolare, a contrastare – anche per i profili giurisdizionali - specifiche fattispecie di violenza nei confronti delle donne, quali la pratica dei matrimoni forzati, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali femminili e varie forme di schiavitù sessuale. Infine, il Capitolo VII è dedicato alla protezione dalla violenza di migranti e richiedenti asilo, con una previsione di chiusura che obbliga gli Stati a garantire il diritto di non respingimento delle vittime di violenze e un ultimo Capitolo, l’ VIII, relativo agli obblighi di cooperazione internazionale fra gli Stati parte in materia civile e penale per garantire la più ampia protezione delle vittime di violenza.

Nel complesso, il regime convenzionale pare dunque approntare un insieme di obblighi in capo agli Stati volti a dare vita ad un quadro normativo di reazione nei confronti della violenza non disgiunti da un obiettivo di fondo decisivo qual è la sensibilizzazione e la formazione culturale. Un quadro che, improntato a un profondo cambiamento culturale, assegna ora agli Stati parte un pesante onere nell’individuazione e nell’attuazione delle necessarie misure di adattamento e di esecuzione⁹.

3.- Adattamento ed esecuzione degli obblighi internazionali.

Il meccanismo convenzionale si caratterizza - lo si anticipava - per la previsione, di obblighi di natura diversa. Così, se è vero che una parte importante della Convenzione è dedicata alla repressione e alla previsione di idonei meccanismi di reazione penale, una parte consistente della Convenzione si muove su un piano diverso, ponendo in capo agli Stati, obblighi di prevenzione, sensibilizzazione, monitoraggio e coordinamento degli interventi in prevenzione, da un lato; dall’altro lato, il regime pattizio contempla obblighi specifici di protezione e di sostegno alle vittime di violenza.

Se è dunque in questo prisma - non dunque la sola reazione penale (pure necessaria anche ai fini nel rispetto della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e, ora, dei dettami della Convenzione di Istanbul) - che il regime convenzionale opera, occorre verificare, anzitutto, se la normativa interna risulti “coerente” rispetto agli obblighi internazionalmente assunti.

Orbene, il legislatore statale è già intervenuto in materia, ancor prima dell’entrata in vigore della Convenzione per la Repubblica italiana, con la l. 15 ottobre 2013, n. 119 recante, fra l’altro “disposizioni

⁹ Ai fini della corretta e compiuta attuazione negli ordinamenti degli Stati contraenti la onvenzione ha previsto un apposito meccanismo di controllo: il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Group of Experts on Violence GREVIO*), composto da individui che agiscono a titolo personale, ed il Comitato delle Parti, formato dai rappresentanti degli Stati contraenti. Al Gruppo di esperti spetta il compito di esaminare i rapporti periodici nazionali che tutti gli Stati contraenti sono tenuti a elaborare con riguardo, per l’appunto, all’adempimento degli obblighi convenzionali. E’ sulla base di tali rapporti e delle ulteriori informazioni che il Gruppo può acquisire che verrà adottato il documento contenente le conclusioni sulla corretta attuazione della Convenzione da parte di ciascun Stato. Tale documento “di sintesi” può costituire titolo, per il Comitato delle Parti, per l’adozione di specifiche raccomandazioni. Il meccanismo di controllo si correla ad obblighi pure contemplati dalla Convenzione (artt. 10 e 11) che implicano, per gli Stati parte, l’istituzione “organismi di coordinamento” e di “raccolta dati e ricerca” per i fini del rispetto del regime convenzionale.

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” introducendo modifiche al codice penale per l’appunto volte a rafforzare – quanto meno nelle intenzioni del legislatore¹⁰ - la repressione della violenza contro le donne. Un intervento normativo che ha fatto seguito all’introduzione nell’ordinamento dei reati di violenza psicologica e di *stalking*, con l. n. 38 del 29 aprile 2009. Resta però da chiedersi se tale quadro risulti peraltro pienamente rispondente, sia sul piano sostanziale che procedurale, agli obblighi “di penalizzazione” contemplati dalla Convenzione che, nel frattempo, è entrata in vigore¹¹, considerata l’ampiezza di previsioni pattizie di cui occorre farsi carico all’interno dell’ordinamento italiano per i fini di adattamento.

Non meno delicato è il profilo relativo alla verifica della conformità dell’ordinamento agli obblighi riconducibili alle esigenze di prevenzione e protezione egualmente contemplati dal regime convenzionale. In effetti, è pur vero che – a tali esigenze – non è estranea la *ratio* della già citata legge n. 119/2013. L’art.5 dispone, infatti, con ampia previsione, l’adozione – ad opera del Dipartimento delle pari opportunità – di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” con il concorso “delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza”¹². Il Piano è volto a garantire azioni “omogenee” nel territorio nazionale, per raggiungere le finalità indicate nella Convenzione: informazione, prevenzione, sensibilizzazione, educazione, formazione, monitoraggio, e potenziamento delle strutture di sostegno per le vittime e per i minori loro malgrado coinvolti¹³. Il contesto delle misure adottate – e che si andranno ad adottare per rispondere pienamente alle esigenze di adattamento – si arricchisce d’altro canto anche degli apporti derivanti dalle leggi regionali. Ne è un esempio la l. r. dell’Emilia Romagna del 27 luglio 2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” che, oltre ad occuparsi di profili di sensibilizzazione e prevenzione, dedica un intero titolo – il V - rubricato “Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere” a misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione della violenza contro le donne già attivo sul territorio per valorizzare “le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate” (art.13), disponendo l’adozione di un Piano regionale dedicato. E’ evidente lo spirito di quest’apparato normativo che declina un’azione regionale di prevenzione e contrasto delle varie forme di violenza avendo sullo sfondo gli obblighi posti dalla Convenzione di Istanbul, nell’intento di assolvere – nel quadro delle competenze regionali - alle esigenze di prevenzione, sensibilizzazione e protezione.

Resta peraltro da precisare che, declinato con attenzione il quadro normativo di adattamento a livello statale e regionale e disposti i necessari finanziamenti senza i quali le previste azioni di “sensibilizzazione” non potranno prendere vita, occorre assicurare, infine, la concreta attuazione degli obiettivi indicati. Ecco, dunque, che dal piano normativo, si muove a quello delle *azioni coordinate* a livello territoriale finalizzate alla creazione di percorsi educativi e di formazione permanente degli operatori e strategie di segnalazione e presa in carico e raccordo degli interventi e di sostegno alle vittime. Ciò implica un raccordo stretto fra

¹⁰ Cfr. però le osservazioni critiche di VIRGILIO M.M., *Decreto legge n.93/2013. Una prima lettura*, in *Server Donne*, www.women.it.

¹¹ In tema cfr. BATTARINO G., *Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2 ottobre 2013, “<http://www.penalecontemporaneo.it>”.

¹² A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le pari opportunità – sta predisponendo (e a tal fine ha promosso in rete una consultazione pubblica duramente criticata da molte associazioni nazionali che operano nel contrasto alla violenza) il Piano volto a garantire – in ossequio alla legge – azioni omogenee di prevenzione e di contrasto alla violenza.

¹³ Sotto questo profilo va detto che la stessa legge prevede altresì uno stanziamento di fondi per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

Ausl, servizi sociali, servizi di polizia municipale, polizia di stato e delle forze dell'ordine complessivamente intese, avvocati e giudici, centri antiviolenza, case rifugio. Esigenze particolari rilevano, del resto, anche sotto il profilo della "gestione" delle violenze, dirette o assistite, rispetto alle quali si profila l'ulteriore necessità di prevedere appositi protocolli investigativi e di intervento da parte delle procure della Repubblica e delle aziende sanitarie.

E' a questi fini che, in ambito territoriale, tende a consolidarsi la prassi di *Protocolli d'intesa* per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori. Una buona prassi che, nel contesto normativo della Convenzione e della normativa interna di adattamento, assicura il rispetto degli obblighi internazionalmente assunti – prevenzione, protezione, repressione – dalla Repubblica italiana, costituendo un meccanismo necessario di raccordo fra tutti coloro che – a titolo diverso – sono chiamati a dare concreta attuazione a questo complesso quadro normativo. Quanto più, dunque, l'adattamento interno risulterà dunque "fedele" a quanto impone il diritto internazionale in materia, tanto più il contrasto alla violenza troverà in queste intese il luogo fertile per l'attuazione del diritto.

BIBLIOGRAFIA:

ANCEL, B., "Les violences conjugales saisies par le droit européen: evolution ou revolution?", *Revue trimestrelle de droit européen*, 2013, pp.701-710;

CHINKIN, C., "International Protection of Women Rights", 2008, (edizione online in <http://www.mpepil.com>);

DE VIDO, S., "States' due diligence obligations to protect women from violence: a European perspective in light of the 2011 CoE Istanbul Convention", *European yearbook on human rights*, 2014, pp. 365-382;

DEL VECCHIO A., "La tutela dei diritti delle donne nelle convenzioni internazionali", in T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (a cura di), *Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico: il contributo di Luigi Sico agli studi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2011, pp.315-329;

DI STEFANO, A., "Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa", *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, pp. 169-176;

LONDONO P., “Developing Human Rights Principles in Cases of Gender-based Violence: *Opuz v. Turkey*”, *Human Rights Law Journal*, 2009, pp.657-667;

McQUIGG, R., “What potential does the Council of Europe convention on violence against women hold as regards domestic violence?”, *The International journal of human rights*, 2012, pp. 947-962;

MEJÍA GUERRERO, L.P., “*La Comisión interamericana de mujeres y la Convención de Belém do Pará*”, *Revista interamericana y europea de derechos humanos*, 2012, pp. 189-213;

MEYERSFELD, B., “Introductory note to the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence”, *International Legal Materials*, 2012, pp.106-132;

MORRONE, F., “La violenza contro le donne migranti, tra strumenti normativi di cooperazione e prassi internazionale”, *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 55-78;

Parodi, C. “La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne”, 22 maggio 2013, “ <http://penalecontemponeo.it>”

QUILLÈRE-MAJZOUB, F., “Le protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique: un projet trop ambitieux?”, in *Revue trimestrielle des droits de l’homme*, 2008, p. 127 ss.

RUDOLF, A. ERIKSSON, B., “Women’s Rights under International Human Rights Treaties. Issues on Rape, Domestic Slavery, Abortion and Domestic Violence”, *International Journal of Constitutional Law*, 2007, p. 507-522;

SEMINARA, L., “The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence”, in *Scritti in memoria di M.R.SAULLE*, ES, 2014, vol.2, pp. 1487-1503;

SIMONOVIC, D., “Global and regional standards on violence against women: the evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions”, *Human rights quarterly*, 2014, 2014, pp. 590-606;

SMUTNY, P., “CAHVIO: new standards for the protection against gender-based and domestic violence”, *European yearbook on human rights*, 2014, pp. 347-363;

VALENTINI, A., “Recenti sviluppi in seno al Consiglio d’Europa in tema di violenza contro le donne”, *La Comunità internazionale*, 2012, pp. 77-98;

VIVIANI, A., “La violenza contro le donne nell’interpretazione della Corte di Strasburgo”, *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, pp. 412-422;

VIVIANI, A., “Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle vittime: il caso *Opuz* dinanzi alla Corte europea dei diritti umani”, *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 667-670;

VIRGILIO M.M., *Decreto legge n.93/2013. Una prima lettura*, in *Server Donne*, www.women.it.